

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 30 aprile 1969 n.1403 (^)

Presidente, Scarpello - Consigliere Rel. Alibrandi
P.M. Chirò (concl. diff.)

OFFICINE FRATELLI MUSSO (avv. Durandi, Ghia) c. S.r.l. SEVPLANT (avv. Minoli, Ganna, Regard)

La convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244), per il suo carattere di lex specialis, non è stata abrogata, neppure implicitamente, dal successivo codice di procedura civile, onde il giudice della delibazione deve verificare, a norma dell'art. I, comma secondo, lett. A, se la sentenza arbitrale sia stata resa a seguito di compromesso o clausola compromissoria valida secondo la legislazione applicabile.

Il requisito di forma di cui all'art. 1341 cod.civ., voluto dalla legge per assicurare una contrattualità effettiva e funzionale, è necessario rispetto alla clausola compromissoria, ma non già per quella, di ben diverso contenuto e finalità, relativa all'applicabilità di legge diversa da quella italiana. Tale clausola, infatti, non è inclusa tra quelle menzionate nel secondo comma dell'art. 1341 cod.civ., il cui elenco è tassativo.

La norma dell'art. 2 della convenzione internazionale di New York del 10 giugno 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62), secondo cui per la validità della clausola compromissoria è sufficiente la forma scritta, risultante anche da lettere o telegrammi, con la conseguente inapplicabilità della disposizione dell'art. 1341, secondo comma cod.civ., che richiede la specifica approvazione per iscritto, è, per il suo contenuto, norma di diritto sostanziale e non già processuale, onde non trova immediata applicazione nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Il giudice italiano non è tenuto a conoscere la legge straniera, ma, ove conosca quella che disciplina il caso sottoposto al suo esame, ben può applicarla anche in difetto di prova al riguardo.

Alla delibazione dei lodi arbitrali pronunciati negli Stati aderenti al protocollo di Ginevra del 1923 ed alla convenzione internazionale di Ginevra del 1927 non è applicabile l'art. 798 cod.proc.civ.

In tema di delibazione di sentenze arbitrali straniere, i compiti del giudice richiesto della dichiarazione di efficacia del lodo estero sono stabiliti dalla legge. Per i giudizi regolati dalla convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 (resa esecutiva in Italia con la legge 18 luglio 1930 n. 1244), ai fini del riconoscimento della sentenza arbitrale straniera il giudice della delibazione deve verificare se ricorrano le condizioni alle quali la predetta convenzione subordina l'exequatur, senza estendere il campo dell'indagine ad altre circostanze non previste dalla legge.

(^) La massima ed il testo della sentenza appaiono così come pubblicati nella "Rivista di diritto internazionale privato e processuale" 1970, p. 332 ss. La sentenza è stata pubblicata anche in "Il foro italiano" 1969, I, c. 2223, in "Il diritto negli scambi internazionali" 1969, p. 563 con nota di Ubertazzi e in "Giustizia civile" 1969, I, c. 1678.

Secondo la legge italiana, la disciplina del compromesso non attiene alla "forma del processo", ma alla "forma di un atto tra vivi". Pertanto, per ricercare la norma di collegamento nei rapporti internazionali, va fatto riferimento ad uno dei tre concorrenti criteri di cui all'art. 26, comma primo disp. prel. cod. civ. e non già all'art. 27 delle stesse disp. prel. Il concorso cumulativo, quanto alla forma dell'atto, dei tre criteri di collegamento (della conformità o alla legge del luogo di conclusione del contratto, o alla legge nazionale dei contraenti se questi abbiano la stessa cittadinanza, o alla legge che regola la sostanza dell'atto) previsti dall'art. 26 predetto, va risolto dando la prevalenza alla validità formale dell'atto.

L'accertamento della comune volontà delle parti di scegliere una legge diversa da quella in vigore nel luogo di conclusione del contratto è compito riservato ai giudici di merito.

In materia di delibazione di sentenze arbitrali straniere, la Corte di Cassazione, nell'esercitare il controllo dell'esattezza dell'accertamento della competenza dell'arbitro straniero, non ha gli stessi poteri che le sono attribuiti relativamente alle questioni riguardanti la competenza degli organi di giurisdizione nazionale, ma deve limitarsi ad accertare che il giudice della delibazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio.

Anche il giudice della delibazione dei lodi arbitrali stranieri, pronunciati secondo la convenzione internazionale di Ginevra del 1927, deve accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale, non sia contraria all'ordine pubblico interno, tale indagine essendo richiesta, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 797 n. 7, dall'art. I, lettera e, della convenzione.

=.=.=.=.

Svolgimento del processo. Con citazione del 27 aprile 1962, la soc. r.l. Sevplant, con sede in Parigi, convenne in giudizio davanti alla Corte d'appello di Torino la ditta Officine F.lli Musso, con la quale aveva stipulato un contratto per la vendita in Italia delle stufe prodotte da essa attrice, e chiese che venisse dichiarata efficace in Italia la sentenza arbitrale pronunciata, in ordine a contestazioni insorte tra le parti, il 21 giugno 1961 a Lubiana dall'arbitro prof. Stojan Prettner, nominato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in applicazione della clausola compromissoria inserita nel contratto stipulato con la ditta Musso.

Quest'ultima eccepì la irritualità della costituzione in giudizio della società attrice e sostenne che il lodo arbitrale estero era nullo a causa dell'invalidità della clausola compromissoria con la quale le parti avevano derogato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.

Tale invalidità, secondo la convenuta, discendeva dalla mancanza di specifica approvazione della clausola, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., nonché dall'incertezza assoluta in ordine alla legge processuale

da applicare, essendo stato demandato alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi di scegliere l'arbitro e lo Stato nel cui territorio l'arbitrato si sarebbe dovuto svolgere.

La ditta convenuta chiedeva inoltre, a norma dell'art. 798 cod.proc. civ., il riesame nel merito della vertenza e, in via riconvenzionale, chiedeva che il contratto del 17 settembre 1959 fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della soc. Sevplant, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.

La società Sevplant replicò che entrambe le parti contraenti appartenevano a Stati aderenti al protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 e alla convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927, a norma della quale ultima il riesame del merito del giudizio arbitrale era consentito soltanto a favore di chi non ne avesse avuta conoscenza, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie.

La Corte d'appello di Torino (sentenza 18 febbraio-27 aprile 1966) ha accolto la domanda di delibazione della sentenza arbitrale straniera 21 giugno 1961, condannando la ditta Musso alle spese del giudizio. La Corte ha rilevato che, a norma della clausola n. 14 del contratto, le parti avevano inteso assoggettarlo alla legge francese, la quale non richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria; che, quando anche fosse ritenuta invece applicabile la legge italiana, era del pari da escludere la necessità dell'accennato requisito di forma in quanto il contratto intervenuto fra le parti non era un contratto per adesione né un contratto concluso mediante moduli o formulari, donde l'inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; che comunque la clausola compromissoria era stata approvata dalla convenuta perché ribadita nella successiva conferma d'ordine per la fornitura di 2000 apparecchi "caloria".

La Corte rilevava poi che la pattuita deroga alla giurisdizione italiana, oltre che formalmente, era anche sostanzialmente valida, non operando il divieto di cui all'art. 2 cod.proc.civ., trattandosi di clausola compromissoria in materia commerciale, stipulata da contraenti soggetti alla sovranità di Stati diversi, ma entrambi aderenti al protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927 n. 783, convenzione che prevale, quale legge speciale, sul codice di procedura civile.

Riteneva poi la Corte del merito che poteva procedersi alla chiesta delibazione sussistendo tutte le condizioni prescritte dall'art. 1, comma 2, della convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 18 luglio 1930, n. 1244, mentre non ricorreva alcuno dei fatti impeditivi di cui al successivo art. 2.

Riteneva, infine, la Corte, che non fosse accoglibile l'istanza di riesame del merito fatta dalla ditta convenuta, avendo avuto questa tempestiva notizia della procedura arbitrale ed avendo svolto le sue difese, di rito e di merito, davanti all'arbitrato.

Avverso tale sentenza la ditta Officine F.lli Musso ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi d'impugnazione, illustrati da memoria.

La soc. Sevplant resiste con controricorso, pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione. Con i primi due mezzi del ricorso - da esaminarsi congiuntamente, svolgendo censure che sono in stretta connessione tra loro - la ditta Officine Musso, denunciando vizi logici e violazione degli artt. 1369 e 1370 cod. civ., 25 e 26 delle disposizioni sulla legge in generale e 1341 e 1342 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di Torino, muovendo da una inesatta interpretazione della clausola n. 14 del contratto, ha ritenuto che le parti avessero inteso assoggettare, a tutti gli effetti, il negozio alla legge francese, onde a questa doveva farsi riferimento per ciò che concerne i requisiti di forma della clausola compromissoria che, secondo quella legislazione, non richiede la specifica approvazione per iscritto. Sostiene la ricorrente che la sentenza denunciata è incorsa nell'errore di invertire l'ordine logico dell'indagine che doveva far capo, secondo l'art. 25 delle preleggi, all'accertamento se le parti avevano, con le forme imposte dalla legge del luogo di stipula del contratto (Italia), validamente derogato alla applicabilità della legge italiana. Aggiunge la ricorrente che il compromesso e la clausola compromissoria sono atti negoziali e, a norma dell'art. 26 disp. prel., la validità di una clausola compromissoria va giudicata in base alla legge del luogo in cui l'atto fu stipulato.

La ditta Musso poi, nel denunciare sotto altri aspetti la violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., censura il motivo svolto in via di abbondanza dalla Corte torinese secondo cui, quand'anche si ritenesse applicabile la legge italiana, il contratto concluso dalle parti non può ricondursi né alla categoria dei contratti per adesione, né in quella dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; donde l'inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Deduce, sul punto, la ricorrente che il contratto fu predisposto dalla soc. Sevplant e la Corte confonde le due ben diverse ipotesi previste nei predetti articoli, non rilevando che, a norma del secondo comma dell'art. 1341, la clausola compromissoria doveva essere specificamente approvata per iscritto. Tale confusione - aggiunge la ricorrente - la sentenza denunciata non evita anche quando richiama la conferma d'ordine per la fornitura di 2000 apparecchi (stufe "caloria").

I due mezzi sono infondati.

Prima di esaminare le riassunte censure, che nel loro complesso investono la sentenza denunciata sul punto della ritenuta validità della clausola compromissoria, va preso in considerazione il preliminare problema, sollevato da autorevole corrente della dottrina, secondo cui, per l'ordinamento italiano, è irrilevante la validità della clausola compromissoria in base alla quale è stata pronunciata la sentenza arbitrale straniera. Si sostiene - traendo soprattutto argomento testuale della dizione dell'art. 800 cod. proc. civ., che delimita la categoria delle pronunce arbitrali suscettibili di riconoscimento, ma non prende in considerazione la clausola compromissoria in sé stessa - che questa resta estranea alla materia propria del giudizio di delibazione, come un *prius* che rimane al di fuori del giudizio arbitrale, pur costituendone un necessario presupposto.

Senonché la Corte, senza entrare nel merito della dibattuta questione, può limitarsi ad osservare che, nella specie, il giudizio di delibazione è soggetto alle regole della convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244), la quale, tra le altre condizioni per la dichiarazione d'efficacia, espressamente richiede, nell'art. I, comma 2 lett. a, che il giudice della delibazione debba verificare se la sentenza arbitrale sia stata resa a seguito di compromesso o clausola compromissoria.

soria "valable d'après la législation qui leur est applicable".

E poiché di fronte al citato art. 800 cod.proc.civ., la convenzione internazionale di Ginevra si pone come legge speciale, che precisa l'attività del giudice della delibazione della sentenza arbitrale straniera, la legge 18 luglio 1930, n. 1244, con la quale detta convenzione è stata resa esecutiva, per il suo carattere di *lex specialis*, non è stata derogata, neppure implicitamente, da parte del successivo codice di procedura civile, *lex generalis* (Cass. 21 aprile 1966 n. 1015).

Per lo stesso ordine di motivi e da quanto dispone il precedente protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 (reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783), può considerarsi superato il divieto di deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronunciano all'estero, divieto posto dall'art. 2 cod.proc.civ., in quanto su questa norma prevalgono le surrichiamate convenzioni di Ginevra, nei limiti d'applicabilità in esse previsti.

Sempre seguendo un criterio di priorità logica, va preso in esame l'argomento difensivo svolto dalla resistente in sede di discussione orale e fondato sulla convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, convenzione resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62. Sostiene la difesa della soc. Sevplant che, secondo tale convenzione, per la validità della clausola compromissoria è sufficiente la forma scritta, risultante anche da lettere o telegrammi (art. 2), onde deve ritenersi del tutto superflua la specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, cod.civ.

Ma l'argomento non può essere condiviso, perché muove da non esatta premessa.

Infatti, la norma della citata convenzione internazionale, concernente la forma del compromesso e della clausola compromissoria, è, per il suo contenuto, norma di diritto sostanziale e non già processuale e, quindi, non è d'immediata applicazione, quale *jus superveniens*, nei giudizi in corso. Pertanto, la forma della clausola compromissoria resta disciplinata dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto, non da quella richiamata dalla resistente, che è entrata in vigore nelle more del processo.

Ciò premesso, rilevasi che la questione sollevata dalla ditta Officine Musso con il primo mezzo del ricorso consiste nello stabilire se, a norma della convenzione (protocollo relativo alle clausole di arbitrato) conclusa a Ginevra il 24 settembre 1923 e resa esecutiva in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783, sia valida la clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso in Italia (Torino) tra una ditta italiana e una società francese, in virtù della quale le parti convennero di deferire le eventuali controversie alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, perché fossero risolte secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato di tale organismo. La validità della clausola compromissoria è contestata dalla ricorrente sul rilievo che il patto, pure rivestendo la forma scritta (punto 14 del contratto), è privo, però, della specifica approvazione, che, secondo la legge italiana, è prescritta per le clausole compromissorie dall'art. 1341, comma 2, cod. civ.

Ora, per risolvere tale problema occorre esaminare la questione, preliminare in linea logica e pure oggetto delle censure della ricorrente: quella, cioè, relativa all'individuazione della legge che regola la sostanza dell'atto, perché la specifica approvazione della clausola compromissoria, richiesta

dalla legge italiana, non lo è da quella francese, circostanza questa che è stata accertata dalla Corte di Torino e che, peraltro, è rimasta del tutto in controversia in sede di deliberazione.

Tale preliminare indagine non ha omissa la sentenza denunciata, la quale ha ritenuto che le parti abbiano inteso assoggettare il contratto alla legislazione francese. Questo apprezzamento è censurato dalla ricorrente sotto vari profili dei quali va, anzitutto, preso in considerazione quello della dedotta invalidità della clausola, pure contenuta nel punto n. 14 del contratto, per difetto, a sua volta, di specifica approvazione.

Sul punto va rilevato che il requisito di forma di cui all'art. 1341 cod.civ., voluto dalla legge per assicurare una contrattualità effettiva e funzionale, è necessario rispetto alla clausola compromissoria, ma non già per quella, di ben diverso contenuto e finalità, relativa all'applicabilità di legge diversa da quella italiana. Una clausola siffatta non è, invero, inclusa, sia pure in modo indiretto, tra quelle menzionate nel secondo comma dell'art. 1341 cod.civ., il cui elenco ha carattere tassativo, come ha ripetutamente affermato questa Corte Suprema (così, da ultimo, sent. 25 maggio 1965 n. 1006 e sent. 10 giugno 1966 n. 1524). Né è consentito, in base ad un criterio d'interpretazione analogica, estendere il requisito di forma a clausole diverse da quelle indicate nella disposizione in esame, stante il carattere eccezionale della norma, che impone il requisito di una forma determinata e, come tale, introduce una eccezione al principio generale della libertà delle forme degli atti, proprio del nostro ordinamento positivo, come, tra l'altro, è dato argomentare dall'art. 1350 n. 13 cod.civ.

Né infine, su un piano più generale, può parlarsi di clausola vessatoria, ove si consideri che non poche norme di diritto internazionale privato italiano riconoscono che la volontà delle parti è idonea a determinare l'ordinamento competente a regolare il contratto (art. 25, comma I, disp.prel.artt. 9 e 10 cod.nav.).

Va aggiunto, per meglio approfondire l'indagine sul punto in esame della controversia, che l'art. 25 disp.prel. stabilisce che per le obbligazioni contrattuali si applica la legge nazionale dei contraenti, se è comune, altrimenti quella del luogo di conclusione del contratto, consentendo però alle parti di designare un diverso ordinamento giuridico. Pertanto, è in base alla legge applicabile che debbono essere valutati i requisiti del contratto al fine di stabilirne la validità, fatta eccezione per la capacità dei contraenti, disciplinata dal precedente art. 17. E l'individuazione della legge applicabile alla sostanza dell'atto ha rilevanza sulla forma del contratto, concorrendo quella da essa prescritta con le altre previste nel successivo art. 26, comma I.

Nella specie, le parti hanno negoziabilmente designato la legislazione applicabile, esercitando quel potere che è specificamente previsto nel citato art. 25, comma I. Questa norma - va rilevato - che disciplina un concorso successivo tra criteri di collegamento, considerati, cioè, in un rapporto di gerarchia, fa salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti (Cass. 21 aprile 1966 n. 1015). Né è difficile individuare la *ratio legis* che presidia la norma in esame. Invero, come di recente hanno chiarito le S.U. di questa Corte Suprema (sent. 28 giugno 1966 n. 1680), il legislatore ha accordato rilevanza al volere delle parti perché ha ritenuto che il contratto può essere meglio disciplinato dalla legge che le parti stesse hanno scelto, in relazione alle concrete peculiarità del caso, e la scelta opera in modo non diverso da un qualsiasi altro criterio di collegamento, in quanto i soggetti del rapporto, mediante la loro dichiarazione di volontà, raggiungono il fine specifico di stabilire la legge regolatrice del rapporto medesimo.

La volontà delle parti svolge, cioè, una funzione che è propria di ogni altro degli accennati criteri di collegamento.

Resta, ora, da esaminare la seconda censura del primo mezzo con la quale la ricorrente lamenta che la Corte di Torino ha erroneamente interpretato la parte iniziale della clausola n. 14 del contratto, tornando a sostenere che con essa i contraenti intendevano richiamare la legislazione francese solo per ciò che attiene ai criteri interpretativi della convenzione, mentre la sostanza del contratto deve ritenersi - a dire della ricorrente - regolata dalla legge italiana.

Sul punto va premesso, al fine di chiarire i limiti dell'indagine che sulla soggetta materia può esperirsi in sede di legittimità, che la Corte di Cassazione non può riesaminare, sotto il profilo del controllo dell'esattezza dell'apprezzamento compiuto dal giudice della deliberazione, i documenti che a quest'ultimo siano stati prodotti, perché in materia di deliberazione e, in particolare, in tema di accertamento della competenza dell'arbitro straniero, essa non ha gli stessi poteri che le sono attribuiti relativamente alle questioni riguardanti la competenza degli organi di giurisdizione nazionale, ma deve limitarsi ad accertare che il giudice della deliberazione abbia osservato le norme relative a quel giudizio (Cass. 30 marzo 1967, n. 682 e Cass. 25 gennaio 1968, n. 211).

Ora, premesso che l'accertamento della comune volontà delle parti di scegliere una legge diversa da quella in vigore nel luogo di conclusione del contratto è compito riservato ai giudici di merito (Cass. 2 dicembre 1960, n. 3173), rilevasi che la Corte di Torino ha adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla portata della clausola n. 14, senza incorrere nei vizi logico-giuridici denunziati dalla ricorrente.

Detta clausola ("Le présent contrat sera interprété conformément à la législation française") è stata dalla Corte territoriale interpretata secondo il fondamentale principio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod.civ., ricercando, cioè, la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al significato letterale della parola "interprété", sulla quale fa leva in particolar modo la ricorrente per sostenere la limitata portata dispositiva della clausola in esame, relativa - a suo dire - al campo della sola interpretazione del contratto.

Inoltre, la Corte di Torino non ha ommesso di utilizzare il criterio d'interpretazione complessiva (art. 1363 cod.civ.), ponendo in relazione la clausola n. 14 sia con quella successiva (n. 15), sia con il secondo comma delle "Recommandations spéciales" del "Règlement de conciliation et d'arbitrage" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi ("Il est, en outre, recommandé aux intéressés de stipuler, s'ils le désirent, dans la clause d'arbitrage même, le droit national applicable au contrat"), "Règlement" espressamente richiamato dalle parti e negozialmente recepito nel contratto.

Né, sul punto in esame, la sentenza denunziata può dirsi viziata, come assume la ricorrente, da errore logico. Anzi, proprio sul piano della logica, va rilevato che non è certo a questa conforme sostenere che le parti abbiano inteso assoggettare alla legge italiana il contratto, da interpretarsi però secondo quella francese. Tale proposizione contrasta, infatti, con un evidente criterio di ragione, ispirato alle esigenze della concreta attuazione del contratto, criterio che rettamente la Corte di Torino ha ritenuto di seguire.

Posto, dunque, che la legge francese è quella che, per volontà delle

parti, regola la sostanza dell'atto, la sentenza impugnata ne ha tratto la corretta conseguenza che la forma della clausola compromissoria, inclusa nel lo stesso punto 14 del contratto, è disciplinata dalla legge francese, la quale non richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola medesima.

L'accennata conseguenza, accolta dal giudice della deliberazione, ripete il suo fondamento dalla norma dell'art. 26 disp.prel. Invero, posto che la legge italiana considera la disciplina del compromesso non come attinente alla "forma del processo", ma come relativa alla "forma di un atto tra vivi" (così, Cass. S.U. 2 maggio 1960 n. 968), ne consegue che, per ricercare la norma di collegamento nei rapporti internazionali, va fatto riferimento non all'art. 27 disp.prel., ma al precedente art. 26, comma I. Questo prevede tre concorrenti criteri di collegamento, per cui l'atto sarà considerato valido, quanto alla forma, qualora sia conforme o alla legge del luogo di conclusione del contratto o alla legge nazionale dei contraenti, quando questi abbiano la stessa cittadinanza, o, infine, alla legge che regola la sostanza dell'atto.

Quest'ultimo criterio di collegamento ha ritenuto applicabile la Corte territoriale e l'accolta soluzione dell'esaminato problema di diritto internazionale privato si ravvisa corretta, sia perché conforme al tradizionale insegnamento della dottrina, secondo cui il concorso cumulativo dei criteri di collegamento previsti dal citato art. 26 va risolto con il dare la prevalenza alla legge più favorevole alla validità formale dell'atto, sia perché coerente al ritenuto assoggettamento convenzionale del contratto alla legislazione francese, che è appunto quella che regola la sostanza dell'atto come le considerazioni dianzi esposte valgono a dimostrare.

Pertanto, non possono essere attese le censure che, sul punto in esame, formula la ricorrente con argomenti fondati sul diverso criterio di collegamento della *lex loci contractus*, criterio non applicabile per le ragioni anzidette.

La soluzione accolta, risolvendo in senso affermativo la questione della validità della clausola compromissoria, rende non necessario l'esame delle censure sviluppate dalla ricorrente nel secondo mezzo, censure che si appuntano su due argomenti sopra riassunti, svolti in via di abbondanza dalla Corte torinese sempre per dimostrare, per diverso ed autonomo ordine di ragioni, la validità della suddetta clausola.

Invero, quand'anche detti argomenti non fossero eventualmente esatti, tuttavia, stante la loro completa autonomia da quello fondato sui motivi sopra esaminati, l'assunto del ricorrente in ordine all'invalidità della clausola compromissoria sarebbe pur sempre inattendibile. Ciò è conforme al principio giurisprudenziale più volte affermato da questa Corte Suprema secondo cui errori giuridici e vizi di motivi, svolti *ad abundantiam*, non sono rilevanti quando la sentenza impugnata si regge anche su altri ed autonomi motivi, esatti e sufficienti a giustificare la decisione (così, da ultimo sent. 1° giugno 1968 n. 1644 e sent. 5 settembre 1968 n. 2861).

Con il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione degli artt. 12 disp.prel.cod.civ., 797, 800 e 810 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, rilevabili anche d'ufficio, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., si duole che la Corte di Torino non abbia accertato se il lodo arbitrale sia stato emesso in conformità alle norme della legislazione francese, ritenuta applicabile, della quale, peraltro, la parte istante non aveva fornito la prova. La ditta Musso, in particolare, lamenta con il mezzo in esame un'omessa attività da parte del giu-

dice della deliberazione che : 1) non ha indagato sulla natura e i poteri della "Chambre de Commerce Internationale", specie in relazione alla sua facoltà di nominare degli arbitri in sostituzione delle parti; 2) non ha accertato le modalità della nomina dell'arbitro da parte del detto organismo; 3) non ha stabilito se in base al diritto francese è consentita la nomina in Francia ad arbitro di persona di diversa nazionalità, con conseguente applicazione di norme processuali, relative al giudizio arbitrale, diverse da quelle francesi; 4) non ha indagato se la procedura seguita nel giudizio arbitrale sia conforme al regolamento della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Anche questo mezzo è privo di fondamento.

In relazione alle censure riassunte *sub* 1) e 2), rilevasi che la Convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927, richiede, tra le condizioni per il riconoscimento del lodo, che questo sia emesso dal tribunale arbitrale "prévu par le compromis ou la clause compromissoire" (art. I lett. c.).

La Corte territoriale ha, sul punto, accertato che trattavasi di decisione arbitrale emessa secondo il "Règlement" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, arbitrato negoziabilmente voluto dalle parti contraenti. Ma la ricorrente, che non contesta il predetto accertamento, rimprovera al giudice della deliberazione di aver ommesso una più penetrante indagine sulla natura, i poteri e la composizione interna degli organi del predetto ente.

Ma la doglianza non può essere attesa, perché l'indagine pretesa dalla ricorrente esula dai limiti dell'attività del giudice della deliberazione.

Al riguardo osservasi che, in tema di deliberazione di sentenze arbitrali straniere, i compiti del giudice richiesto della dichiarazione d'efficacia del lodo estero sono stabiliti dalla legge (nella specie, quella già citata del 18 luglio 1930, n. 1244, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927). Questa subordina l'*exequatur* al concorso di alcune determinate condizioni, prescritte per il riconoscimento della pronuncia arbitrale straniera, e il giudice della deliberazione deve appunto verificare che le predette condizioni ricorrano, senza estendere il campo dell'indagine ad altre circostanze non previste dalla legge, data la struttura tipica del giudizio di deliberazione che si esaurisce in una sfera di mera legittimità, nell'accertamento, cioè, della sussistenza delle condizioni sopra menzionate (Cass. 18 dicembre 1965 n. 2451 e Cass. 16 maggio 1968 n. 1523).

Né può la ricorrente contestare la legittimità, anche in base alla nostra legislazione, della nomina dell'arbitro. Al riguardo è sufficiente osservare che la nomina dell'arbitro (o degli arbitri), anziché provenire direttamente dalle parti, ben può essere opera di un terzo, purché indicato, come si verifica nella specie, nella clausola compromissoria (argom. ex art. 810 comma 3 cod.proc.civ.).

Prive di fondamento sono anche le censure riassunte *sub* 3) e 4), trattandosi di indagini che esulano dai compiti propri del giudice della deliberazione, chiariti nelle considerazioni dianzi svolte. Va aggiunto che gli accertamenti pretesi dalla ricorrente non si collegano a concrete violazioni di norme della legge francese o di disposizioni del "Règlement" della Camera di Commercio di Parigi sull'arbitrato, violazioni che non sono state neppure indicate, in modo specifico, dalla ricorrente, che si è limitata a prospettarle genericamente.

Né, per concludere l'esame delle censure qui prese in considerazione, vale addurre che la soc. Sevplant non ha fornito la prova delle norme della legislazione francese in materia. Infatti, se è vero che il giudice italiano non è tenuto a conoscere la legge straniera, è anche vero che, ove conosca quella che disciplina il caso sottoposto al suo esame, ben può applicarla anche in difetto di prova al riguardo (Cass. 27 aprile 1965 n. 943 e Cass. 11 marzo 1959 n. 688).

Con il quarto mezzo la ricorrente, denunciando la violazione, sotto altri aspetti, degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dei principi di diritto sulla contumacia e degli artt. 797, 798 e 800 cod.proc.civ., si duole che la Corte di Torino non abbia rilevato gravi mende del lodo arbitrale. Sostiene la ditta Musso che l'arbitro ha giudicato come se la convenuta si fosse regolarmente costituita, requisito che la sentenza impugnata non ha verificato, senza peraltro rilevare la contrarietà all'ordine pubblico italiano di un lodo arbitrale estero che considera presente una parte rimasta invece contumace; aggiunge la ricorrente che il giudice della delibazione, stante la contumacia della convenuta nel giudizio arbitrale, avrebbe dovuto procedere al riesame del merito della causa, in conformità a specifica richiesta.

Anche questo motivo non è fondato.

La Corte di Torino ha disatteso l'istanza della convenuta di riesame del merito della causa sul rilievo che la delibazione doveva essere pronunciata in base alle norme della convenzione di Ginevra del 1927, la quale, a differenza di quanto dispone l'art. 798 cod.proc.civ., non prevede la facoltà della parte non costituitasi nel giudizio arbitrale di richiedere il riesame del merito, ma stabilisce che è sufficiente, ai fini della concessione dell'*exequatur*, che la parte contro la quale la sentenza è fatta valere, abbia avuto in tempo utile conoscenza della procedura arbitrale in modo da poter provvedere alla propria difesa davanti all'arbitro straniero. E la stessa Corte ha aggiunto che, nella specie, risultava che la ditta Musso aveva avuto tempestiva notizia della procedura arbitrale instaurata innanzi all'arbitro jugoslavo, precisando gli elementi della prova documentale dai quali traeva il proprio convincimento.

Ora, premesso che l'accertamento di tale ultima circostanza costituisce un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, per essere sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, viene invece in considerazione il problema, sollevato dalla censura della ricorrente, di stabilire se il riesame del merito è soggetto alla norma dell'art. 798 cod.proc.civ. oppure a quella, di diverso contenuto, della convenzione di Ginevra del 1927 (art. 2, lett.b).

Va accolta questa seconda ipotesi alternativa. La questione è già stata presa in esame da questa Corte Suprema (sent. 9 maggio 1962, n. 930), sia pure in relazione ad altro organismo internazionale di arbitrato (Tribunale arbitrale di Amburgo) e risolta nel senso della non applicabilità, alla delibazione di lodi arbitrali pronunciati negli Stati aderenti al protocollo di Ginevra del 1923 e alla convenzione di Ginevra del 1927, della norma dell'art. 798 cod.proc.civ. Da tale soluzione non ritiene la Corte di allontanarsi.

Invero, oltre il motivo dianzi esposto, secondo cui le leggi che hanno reso efficaci in Italia il protocollo e la convenzione di Ginevra sono leggi speciali, non abrogate, come tali, dal codice di pro-

cedura civile, entrata sì in vigore in epoca successiva, ma avente natura di legge generale, è da osservare che l'ampiezza stessa della regolamentazione della materia, minutamente disciplinata in sede internazionale, induce a ritenere che, con l'accordo, gli Stati aderenti hanno assoggettato alle norme delle convenzioni internazionali, in modo completo ed esclusivo, i requisiti richiesti per il riconoscimento, nei rispettivi ordinamenti, dei lodi pronunciati in uno degli Stati aderenti. Tale rilievo si ricollega, sotto un aspetto più generale del problema in esame, ad un noto principio che presidia le convenzioni internazionali relative al processo civile: quello, cioè, di facilitare la riconoscibilità delle sentenze, ordinarie o arbitrali, nell'ambito territoriale degli Stati aderenti alle predette convenzioni.

Anche infondata è la censura con la quale la ricorrente addebita alla Corte di Torino di aver resa esecutiva una sentenza arbitrale contraria all'ordine pubblico italiano, sotto il profilo della falsa applicazione dei principi sulla contumacia, con conseguente pregiudizio della parte rimasta assente dal procedimento arbitrale. Invero, la questione sollevata dalla ricorrente e nei termini in cui è da essa impostata, non incide affatto sul limite segnato dalla contrarietà della pronuncia delibanda all'ordine pubblico. Infatti, a norma dell'art. 1, lett. e) della convenzione di Ginevra del 1927, si richiede che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza arbitrale "ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où est invoquée" ed il giudice della deliberazione, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 797, n. 7 cod. proc. civ., deve accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale (*decisum*), non sia contraria all'ordine pubblico interno. Ne consegue che l'indagine, diretta ad accertare se la decisione arbitrale, sia, oppure no, contraria all'ordine pubblico, va compiuta indipendentemente da ogni rilievo in ordine alla regolarità, secondo la nostra legge processuale, del procedimento svoltosi all'estero in conformità di quella *lex fori*. Ciò appare chiaro ove si consideri che è la sola parte dispositiva, nella quale si compendia il *decisum* del lodo arbitrale, che, attraverso la sentenza di deliberazione, viene ad essere fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano, onde la necessità che essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni del nostro sistema positivo.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con le conseguenze di legge, sia in ordine alle spese, che vanno poste a carico della ricorrente, sia in ordine alla perdita del deposito.

P.Q.M., la Corte rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 febbraio - 27 aprile 1966 e condanna la ricorrente ditta Officine F.lli Musso alle spese del presente grado...
